



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) - articolo 24 L. 240/2010

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 24 che disciplina la figura dei ricercatori a tempo determinato ;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;

VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

CONSIDERATO che il richiamato D.L. 36/2022, al comma 6-decies dell'art. 14, prevede, attraverso modifiche all'art. 24 della legge 240/2010, l'istituzione della nuova figura di ricercatore a tempo determinato in tenure track;

RITENUTO necessario disciplinare modalità di reclutamento della nuova figura di ricercatore a tempo determinato al fine di poter procedere all'indizione delle relative procedure di selezione, decorsi i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 26.6.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 28.6.2023, che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il "Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) - articolo 24 L. 240/2010";

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione hanno disposto la decorrenza immediata del Regolamento;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) - articolo 24 L. 240/2010** come da testo approvato dal Senato Accademico del 26.6.2023 e dal Consiglio di Amministrazione del 28.6.2023 ed allegato al presente decreto.



Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 3

Il testo del **Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) - articolo 24 L. 240/2010** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti > Personale > Personale docente e ricercatore.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) - ART. 24 L. 240/2010

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di reclutamento di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 come modificato dall'art. 14, comma 6 – decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. I termini "ricercatore" e "RTT" sono da intendersi riferiti a ricercatore o ricercatrice, in quanto adottati per criteri di leggibilità e comprensibilità del testo.

Articolo 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra Università degli studi di Bergamo e RTT è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalla normativa vigente in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa espressamente prevista dalla legge.

Articolo 3

Programmazione e modalità di finanziamento

1. La copertura di posti di RTT viene finanziata con fondi di Ateneo nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.
2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo eventuale parere dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti, il Rettore formula una proposta di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il reclutamento può anche avvenire nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati, totalmente o in parte, da soggetti terzi, sia pubblici che privati.
6. La copertura di posti può avvenire anche con fondi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali, di importo non inferiore al costo quindicennale del RTT.
7. L'Università, nell'ambito della propria programmazione triennale e in accordo con la normativa nel tempo vigente, vincola le risorse necessarie alla stipula dei contratti di cui al comma 1 in favore di candidati con requisiti specifici.

Art. 4

Procedura di attivazione dei contratti

1. Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 3, richiede agli Organi di Governo la copertura di posizioni di RTT.
2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito.
3. I Dipartimenti sottopongono al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione di posti di RTT il cui finanziamento è assicurato in parte o totalmente da fondi esterni così come previsto ai commi 5 e 6 del precedente articolo 3.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento che propone l'istituzione dei posti deve indicare:
 - se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 del presente Regolamento;



- specificazione del settore concorsuale o gruppo concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari o gruppi scientifico-disciplinari;
- eventuale Dipartimento di afferenza;
- sede di svolgimento delle attività;
- programma di ricerca;
- attività didattiche previste dal contratto, anche integrative e di servizio agli studenti e caratteristiche dell'attività di ricerca;
- regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
- requisiti per l'ammissione alla procedura;
- eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione (in ogni caso non inferiore a dodici);
- eventuale prova orale volta ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e specificazione della lingua stessa;
- copertura finanziaria del costo complessivo del posto da coprire;
- trattamento economico spettante al RTT ai sensi di quanto previsto dall'art 14 del presente Regolamento.

Articolo 5

Procedura selettiva

1. L'assunzione dei RTT avviene mediante procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione avviene previa pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito di Ateneo e sui siti del Ministero e dell'Unione Europea, di un bando emanato con decreto rettorale. La scadenza del bando è fissata con decorrenza di 30 giorni da quello successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3. Il bando di selezione deve contenere:
 - indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 del presente Regolamento;
 - oggetto del contratto;
 - regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
 - specificazione del settore concorsuale o gruppo concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari o gruppi scientifico-disciplinari;
 - Dipartimento di afferenza;
 - sede di svolgimento delle attività;
 - programma di ricerca;
 - attività didattiche previste dal contratto, anche integrative e di servizio agli studenti e caratteristiche dell'attività di ricerca;
 - requisiti per l'ammissione alla procedura;
 - eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione (in ogni caso non inferiore a dodici);
 - eventuale prova orale volta ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e specificazione della lingua stessa;
 - eventuale colloquio di approfondimento generale;
 - modalità di selezione;
 - termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - cause di esclusione dalla procedura di selezione;
 - trattamento economico spettante al RTT ai sensi di quanto previsto dall'art 14 del presente Regolamento;
 - diritti e doveri del RTT.

Articolo 6



Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca (o titolo legalmente riconosciuto come equiparabile ai sensi della normativa vigente) conseguito in Italia o all'estero;
2. Tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Alla procedura selettiva non sono ammessi i professori universitari di prima o seconda fascia e ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento.
4. Non possono partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 7

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno essere presentate tramite la procedura informatizzata prevista dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande, le pubblicazioni e i lavori pervenuti oltre il termine di scadenza stabilito dal bando.
4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati tutti i documenti specificati dal bando.

Articolo 8

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto, secondo le modalità descritte nei successivi commi del presente articolo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Nella costituzione della Commissione, di norma, deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere.
2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.
3. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e almeno due componenti supplenti, nominati tra i professori in servizio di prima e seconda fascia, o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore concorsuale o gruppo concorsuale oggetto della procedura.
4. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri, tutti appartenenti a Università differenti.
5. La nomina di componenti provenienti dall'estero è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Dipartimento circa la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore di prima o seconda fascia e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale gruppo concorsuale oggetto della selezione. L'equivalenza della posizione ricoperta dal soggetto designato è stabilita con riferimento alle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale, salvo il caso di proposta di soggetto di comprovato riconoscimento internazionale oppure di prestigio scientifico, che sarà adeguatamente motivato dal Dipartimento.
6. Il Dipartimento delibera la proposta, secondo quanto stabilito nei commi successivi, tempestivamente a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande.



7. Dei tre componenti effettivi della Commissione uno è proposto direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una lista di nomi, proposta dal Dipartimento, almeno doppia rispetto ai posti da sorteggiare, nel rispetto, di norma, del principio dell'equilibrio di genere.
8. Le operazioni di sorteggio sono effettuate, anche con modalità informatiche, ad opera di una Commissione, nominata dal Rettore, composta da un suo delegato con funzioni di presidente, assistito da due funzionari dell'Amministrazione. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
9. Il Rettore nomina la Commissione di valutazione tenendo conto del nominativo direttamente proposto dal Dipartimento e dei risultati del sorteggio.
10. Non possono far parte della Commissione i professori che non rispettino i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
11. L'incarico di commissario in un concorso presso l'Ateneo è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori scientifico-disciplinari o i gruppi scientifico-disciplinari di ridotta consistenza numerica a livello nazionale.
12. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun soggetto aspirante commissario è tenuto a dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
13. A seguito della nomina, ciascun commissario dichiara l'assenza di situazioni di incompatibilità tra sé stesso e gli altri componenti nonché con i candidati nell'ambito della procedura, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Il componente della Commissione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, è tenuto ad astenersi e a segnalare tale situazione. Il principio di astensione deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un sospetto di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.
14. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente.
15. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che provvede alla sostituzione secondo la procedura prevista al comma 3 del presente articolo.
16. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante; svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, secondo modalità prevista da specifico regolamento.
17. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità, e conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
18. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori della Commissione per comprovati motivi segnalati dal Presidente. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti ovvero in caso di decadenza, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
19. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
20. Gli atti sono approvati con decreto rettorale di norma entro trenta giorni dalla consegna agli uffici dell'Amministrazione.
21. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i relativi allegati vengono trasmessi al Dipartimento interessato ai fini della proposta di chiamata di competenza.
22. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 9

Modalità di svolgimento della procedura selettiva



1. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) Valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011 e fatti propri dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 9. La Commissione, all'atto dell'insediamento, definisce nel dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare e per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica, sempre tenendo conto dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25.05.2011. I criteri così definiti devono essere pubblicati sul sito web dell'Ateneo per almeno sette giorni, decorsi i quali sarà possibile proseguire con le riunioni della Commissione.
 - b) A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata nel bando, compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi, e comunque non inferiore a sei unità. Qualora il numero di candidati fosse pari o inferiore a sei verranno tutti ammessi alla discussione durante la quale, laddove previsto dal bando, verrà accertata anche l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
2. Dopo la discussione, viene attribuita una valutazione ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi; sulla base del punteggio attribuito viene individuato il vincitore.

Art. 10

Deroghe

1. Ai fini dell'attivazione di un posto di RTT, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può motivatamente individuare candidati che siano già stati sottoposti a un procedimento di valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo basate sulla qualità e sulla competenza, il cui esito prevede espressamente la stipula di un contratto per prestazione di lavoro e la possibilità di svolgere l'attività presso l'Università degli Studi di Bergamo.
2. Qualora compatibile con la disciplina vigente, il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal contratto individuale già precedentemente sottoscritto dal Ricercatore.

Articolo 11

Chiamata

1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.
2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia.
3. La chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal primo giorno di ogni mese.

Articolo 12

Stipula del contratto: oggetto e durata

1. Il vincitore della selezione stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Rettore.
2. Il contratto per RTT ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile.
3. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
 - data di inizio e di termine del rapporto di lavoro;
 - regime di impegno;
 - trattamento economico;
 - trattamento previdenziale e assicurativo;
 - indicazione delle prestazioni richieste;
 - Dipartimento di afferenza;
 - macrosettore concorsuale e settore concorsuale o gruppo concorsuale di riferimento.



4. È previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi; la valutazione positiva o negativa in ordine al suo superamento compete al Consiglio del Dipartimento interessato; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.
5. Nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal rapporto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
6. Nel caso di anticipata cessazione dal rapporto, il RTT è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
7. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il RTT, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Articolo 13

Rapporto di lavoro

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore per il RTT a tempo pieno e a 750 ore per il RTT a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
2. Il RTT:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale o gruppo concorsuale che ne identifica il profilo;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate negli specifici Regolamenti;
 - partecipa ai corsi di *faculty development* promossi dall'Ateneo.
3. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni (per attività di didattica frontale) e di eventuali ed ulteriori registri (per tutte le altre attività connesse alla didattica).
4. Il RTT è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010 e dallo Statuto.

Articolo 14

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante al RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno, elevato fino a un massimo del 30 per cento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
3. Al RTT si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la



valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

5. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
6. Ai RTT non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Articolo 15

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nel caso di RTT con contratto a tempo pieno;
 - titolarità di contratti di ricerca anche presso altre Università;
 - borse di dottorato o post-dottorato;
 - qualsiasi borsa di studio o assegno, in generale, a qualunque titolo conferiti da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Ai RTT è consentito lo svolgimento di incarichi extra lavorativi, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi e attività esterne dei professori e ricercatori.
3. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 16

Dipendenti pubblici

1. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 17

Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, su istanza dell'interessato, l'Università valuta il RTT che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18 della citata Legge.
2. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dal D.M. n. 344 del 4.8.2011 e s.m.i. e si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale o gruppo concorsuale.
3. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al Rettore. Alla domanda gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. Il Dipartimento di afferenza del RTT, verificato il conseguimento dell'abilitazione, avvia la procedura di cui al comma 1, proponendo i nominativi dei componenti della Commissione di valutazione. Tale proposta non è vincolante per la successiva nomina.
5. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre componenti, scelti tra professori di prima fascia in servizio, in maggioranza esterni all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale o gruppo concorsuale oggetto dell'attività di ricerca. In mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. Nella costituzione della Commissione, di norma, deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere.



6. Non possono far parte della Commissione i docenti componenti della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha valutato il candidato.
7. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; può altresì riunirsi con modalità telematica.
8. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro il termine assegnato, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
9. Al termine dei lavori della Commissione, le risultanze della valutazione e la relazione del RTT, sono trasmessi al Dipartimento interessato.
10. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera previo parere del Senato Accademico.
11. In caso di esito positivo della valutazione e di approvazione della chiamata, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Articolo 18

Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore con decorrenza immediata.